

Sentenza n. 4284/2017 pubbl. il 08/07/2017
RG n. 18848/2015



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 09/05/2017 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.18848/ 2015

tra

e

in persona del legale rappresentante p.t.
BOFFOLI MADDALENA)

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento di euro 2500 a titolo di compensi professionali oltre iva cap e spese generali.

Fissa 60 giorni per il deposito della motivazione

Roma,09/05/2017

Il Giudice



FATTO E DIRITTO

- La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio [redacted] esponendo:
- di essere stata assunta alle dipendenze di [redacted] dal 12/10/2009, con qualifica di "Specialista Tecnico Amministrativo", Area Professionale 2, parametro retributivo 193, CCNL Autoferrotranvieri con funzioni di Avvocato presso la Divisione denominata "Direzione Superficie" occupandosi della redazione di pareri e della predisposizione delle clausole contrattuali di recesso, rescissione, risoluzione dei contratti;
 - di essere passata alle dipendenze di [redacted] dal 01/01/2010, a seguito di fusione per incorporazione;
 - di essere stata nominata responsabile della U.O. Inchieste di Esercizio (facente parte della Direzione Superficie, nonché Presidente della Commissione medesima, in sostituzione del Sig. [redacted], Quadro di 5° fascia, parametro 250, a seguito di collocamento in quiescenza di quest'ultimo
 - di essere stata, altresì, investita del ruolo di assistente del Direttore Centrale, Dott. [redacted] a seguito del pensionamento della Dott.ssa [redacted], dirigente, a far data dal 01/08/2011,
 - di essere stata nominata, ancora, in data 30/08/2011, rappresentante [redacted] presso il Comitato paritetico di Vigilanza, istituito presso il Dipartimento di Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, con incombeni di controllo vigilanza sui contratti sottoscritti tra la convenuta ed il Comune di Roma;
 - di aver subito, a far data dal mese di Settembre 2013, una pluralità di condotte avversative (reiterate contestazioni e critiche sul proprio operato, diniego di consenso allo svolgimento di prestazioni straordinarie, sollecitazione alle dimissioni dall'incarico di Presidente della Commissione di Inchiesta e, in conseguenza del suo rifiuto progressiva sottrazione di compiti e demansionamento)

Tutto ciò premesso ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla superiore qualifica di "Responsabile Unità amministrativa / tecnica complessa", parametro retributivo 250, Area Professionale 1, CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori, così come integrato, quanto alla classificazione del personale dipendente, dall'accordo sindacale del 27/11/2000, a far data dal 01/01/2010 o dall'altra data di giustizia e, di conseguenza, il proprio diritto ad essere assegnata a mansioni proprie di tale livello ed a percepire il trattamento economico, normativo e previdenziale proprio della posizione retributiva e/o della qualifica rivendicata, anche sotto il profilo indennitario o, comunque, al trattamento pari ad esso ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore ex art. 2077 c.c.;

b) per l'effetto, per i titoli di cui al ricorso ed al conteggio che ne costituisce parte integrante, e, comunque, ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c. o per legge, condannare la convenuta a pagare alla ricorrente per il periodo dall'01/01/2010 al Febbraio 2015 la somma complessiva di € 104.898,88= per differenze voci retributive, come da conteggi



allegati, oltre rivalutazione ed interessi maturandi al saldo, ovvero quelle altre somme maggiori o minori ritenute dovute e di giustizia o, comunque, eque, anche ex art. 432 c.p.c., oltre ad ulteriore rivalutazione ed interessi dalla data di calcolo al saldo;

c) in via subordinata, in caso di non accoglimento delle domande di cui ai precedenti punti a) e b), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla superiore qualifica di "Capo Unità Organizzativa amministrativa /tecnica", parametro retributivo 230, Area Professionale 1, CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori, così come integrato, quanto alla classificazione del personale dipendente, dall'accordo sindacale del 27/11/2000, a far data dal 01/01/2010 o dall'altra data di giustizia e, di conseguenza, il proprio diritto ad essere assegnata a mansioni proprie di tale livello ed a percepire il trattamento economico, normativo e previdenziale proprio della posizione retributiva e/o della qualifica rivendicata, anche sotto il profilo indennitario o, comunque, al trattamento pari ad esso ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore ex art. 2077 c.c., da determinarsi anche a seguito di CTU contabile che, fin da ora, si richiede;

d) in via ancor più subordinata, in caso di non accoglimento delle domande di cui ai precedenti punti a) b) e c), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla superiore qualifica di "Coordinatore di Ufficio", parametro retributivo 205, Area Professionale 2, CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori, così come integrato, quanto alla classificazione del personale dipendente, dall'accordo sindacale del 27/11/2000, a far data dal 01/01/2010 o dall'altra data di giustizia e, di conseguenza, il proprio diritto ad essere assegnata a mansioni proprie di tale livello ed a percepire il trattamento economico, normativo e previdenziale proprio della posizione retributiva e/o della qualifica rivendicata, anche sotto il profilo indennitario o, comunque, al trattamento pari ad esso ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore ex art. 2077 c.c., da determinarsi anche a seguito di CTU contabile che, fin da ora, si richiede;

e) in via autonoma ed anche nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui sopra sub a) e b) accertare e dichiarare l'illiceità / illegittimità, per violazione dell'art. 2103 c.c., della sottrazione dell'incarico di Responsabile Unità Organizzativa e Presidente Commissione Inchieste di Esercizio subita dall'istante a far data dal gennaio 2014 e, conseguentemente, il diritto della ricorrente ad essere riassegnata alle mansioni direttive e di coordinamento antealte, ovvero ad altre equivalenti, nonché a percepire il correlativo trattamento economico a titolo contrattuale, ovvero quale danno professionale patrimoniale , oltre interessi e rivalutazione calcolati sulle somme non percepite dalla suddetta data alla sentenza;

f) in ogni caso, accertare e dichiarare, per i fatti ed i titoli di cui in atto (mobbing, demansionamento / dequalificazione, violazione degli artt. 2103 c.c., 2087 c.c. e 2043 c.c., dell'art. 28, T.U. n. 81/2008 e degli artt. 2, 4, 35, 41 Cost., non escluso ogni altro possibile profilo), la responsabilità della convenuta nei confronti della ricorrente, in relazione alla condotta avversativa descritta nella ricostruzione del fatto di cui al ricorso introduttivo e, per l'effetto



g) condannare la convenuta al risarcimento, in favore della ricorrente, di tutti i pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali personalizzati e soggettivizzati (sotto i profili professionale, all'immagine, alla dignità, biologico, esistenziale, morale e per ogni profilo costituzionalmente rilevante e per quant'altro, anche pretermesso) da essa subiti e/o subendi in dipendenza dei fatti per i quali è causa, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia e da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi al saldo; quanto alle ulteriori voci / profili di risarcimento, in quella somma, da personalizzare in ragione della concreta specie, ritenuta dovuta e di giustizia e da accertarsi in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo;

h) condannare la convenuta al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese mediche sostenute e documentate, per un importo pari ad € 2.440,00=, come da fattura in atti. Il tutto, con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio l'azienda contestando la fondatezza del ricorso sulla base di articolate argomentazioni.

In particolare ha evidenziato che, trattandosi di società *in house* ovvero a capitale interamente pubblico nella specie troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 52, d.lgs. n. 165/2001 che, in generale, disciplina le mansioni nel settore del pubblico impiego con conseguente infondatezza della domanda di inquadramento superiore e relative differenze retributive basate sugli articoli 2103 c.c. e titolo 18 e R.D di 148 /1931. Ha poi ribadito l'infondatezza della pretesa anche laddove dovesse ritenersi applicabile l'articolo 18 rd 148 /1931 difettandone nella specie i requisiti (ordine scritto e vacanza del posto) e la correttezza dell' inquadramento contrattuale della ricorrente a fronte delle mansioni da questa effettivamente svolte . Ha precisato che la successiva assegnazione a mansioni differenti non ha leso la professionalità della ricorrente e mantenuto la stessa area contrattuale di inquadramento con esclusione di qualunque dimensionamento e ha contestato infine di aver posto in essere qualsivoglia condotta vessatoria concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

- 1) Va preliminarmente osservato che la totale partecipazione pubblica delle quote societarie di _____, non consente di ritenere l'applicabilità al rapporto dell' art 52 dlgs 165/01. Sul punto si condividono le osservazioni di parte ricorrente secondo cui la previsione dell'articolo 18 D.L. 112/2008 che impone alle "Società che gestiscono servizi pubblici a totale partecipazione pubblica" di rispettare i "principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001" non avrebbe ragione di esistere se le aziende *cd in house* fossero equiparate in tutto e per tutto alle pubbliche amministrazioni. D'altra parte, come esattamente rilevato dalla difesa della ricorrente, la legge non opera appena alcun richiamo alla disciplina del pubblico impiego nei confronti delle Società a totale partecipazione pubblica e/o "in house", con riferimento alla materia della progressione interna di carriera e/o di mutamento di mansioni. Ne deriva che il rapporto in esame è assoggettato al R.D. 148/1931 con la conseguenza che al fine dell'inquadramento superiore è necessaria la presenza di tre condizioni: □ la vacanza di una posizione in organico rientrante in inquadramento superiore; un ordine datoriale



scritto di copertura del posto vacante; l'inesistenza di una riserva di accesso a tale qualifica mediante esame.

2) Nel caso in esame va premesso che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze di Trambus dal 12 ottobre 2009, con la qualifica di specialista tecnico amministrativo - par. 193 ed è stata collocata nello Staff del Direttore Superficie, ing.

Successivamente e sono state incorporate per fusione in con decorrenza 1° gennaio 2010. Sostiene la ricorrente che a seguito di incorporazione, con nota n.0022101 dell'8 febbraio 2010 fu nominata "Responsabile dell'unità organizzativa "inchieste di esercizio" e iniziò a svolgere le medesime mansioni del suo predecessore, che aveva la qualifica di responsabile unità amministrativa tecnica complessa parametro retributivo 250 C.C.N.L. autoferrottranvieri. Conseguentemente, avendo svolto mansioni superiori per il periodo previsto dalla legge, avrebbe diritto al superiore inquadramento. La pretesa è infondata .

Quanto alla cd promozione automatica va ricordato che secondo costante giurisprudenza " *la maturazione del diritto alla qualifica superiore presuppone - fra l'altro - la provenienza dell'ordine di assegnazione (alle mansioni superiori) dal competente organo direttivo responsabile dell'organizzazione aziendale e la sua documentazione per iscritto, dato che tali adempimenti garantiscono le esigenze proprie del pubblico servizio e dell'azienda che lo gestisce, senza trovare deroga in ragione della mancanza della relativa comunicazione per iscritto al lavoratore, che è diretta alla tutela degli interessi di quest'ultimo (Cass sentenza n. 2213 del 02/03/1988)*. La giurisprudenza chiarito altresì che resta irrilevante ai fini predetti, un ordine proveniente da un organo diverso in quanto : " *in tema di rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrottranvieri), è inidoneo a far maturare il diritto alla promozione l'ordine di servizio di assegnazione a mansioni superiori emanato da un organo direttivo diverso dal direttore dell'azienda (quand'anche munito della qualifica di vice direttore), a meno che non sia acquisita la prova che l'ordine in questione sia stato emesso, in forma certa e documentata, da un organo competente responsabile dell'organizzazione aziendale, che abbia agito per delega o autorizzazione del direttore, il solo competente ad emettere il predetto ordine, secondo la disciplina dell'art. 18 del R. D. n. 148 del 1931, all. A (Sentenza n. 2621 del 20/03/1999)*.

Nel caso in esame la ricorrente richiama la nota dell'8.2.10 a firma del responsabile Raponi in cui si afferma che la stessa era stata "nominata responsabile della 'u.o. inchieste di esercizio' ". Detto documento costituirebbe secondo la ricorrente l' atto di "nomina" alle mansioni superiori (punto 23 ricorso). Al riguardo è agevole osservare che secondo i regolamenti aziendali (cfr in particolare il manuale dei documenti organizzativi utilizzato da :doc. 6 in atti convenuta), la comunicazione di "attribuzione o revoca della titolarità di strutture / posizioni organizzative definite tramite specifica *Disposizione Organizzativa*" è effettuata tramite ordini di servizio che sono a cura della "Struttura Organizzazione" . In altri termini in caso di "nomine/ incarichi di personale di livello quadro ed inferiore" l'azienda provvede con ordine di servizio sottoscritto dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione e dal Responsabile di



direzione /divisione/ Area competente. Il facsimile dell'ordine di servizio riportato nel manuale , poi, prevede la specifica indicazione della Disposizione Organizzativa cui fa riferimento.

Nel caso in esame la comunicazione di cui al documento 11 di parte ricorrente non costituisce un ordine di servizio nel senso sopra detto : non risulta adottato dagli organi competenti e non fa riferimento ad alcuna disposizione organizzativa. Esso costituisce, come risulta dalla dicitura apposta all'inizio del documento un atto "interno" e quindi non può costituire un atto di nomina peraltro impossibile stante la soppressione di quella specifica articolazione denominata "unità operativa inchieste di esercizio", come si vedrà. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla nota del 9.3.11 a firma dell'ing (doc 15).

In difetto dei requisiti di legge la domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento non può , pertanto, trovare accoglimento.

Si tratta, a questo punto di accertare se la ricorrente abbia effettivamente svolto mansioni superiori ai fini del riconoscimento del diritto alle differenze retributive rivendicate.

Va premesso che secondo costante giurisprudenza nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell' inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall' individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. Cass.28284-09, Cas.5128-07).

Orbene la ricorrente è inquadrata nell' Area professionale 2^a ccnl alla quale appartengono:*"Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità".* In particolare sono inquadrati come "Specialista tecnico/amministrativo (par 193) i :*" Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima";*

La ricorrente sostiene invece di avere diritto per le mansioni svolte all'inquadramento nell' Area professionale 1^a cui appartengono i : *" Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali".* In particolare il profilo di Responsabile unità amm./tecnica complessa (250) rivendicato in via principale comprende quei: *"Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia,*



sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali".

Sono invece inquadrati come Capo unità organizzativa amm./tecnica (230), richiesto in via subordinata i: *"Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate.*

Infine, nella figura del Coordinatore di ufficio (205), richiesto in via ulteriormente subordinata dalla ricorrente rientrano quei: *"Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati".*

Orbene, già dalla semplice lettura delle declaratorie contrattuali deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle mansioni superiori difettando in particolare la preposizione ad una "unità organizzativa" di "notevole complessità", ad una "struttura organizzativa" o quantomeno ad una "unità operativa". L'azienda ha osservato che a seguito della incorporazione delle altre due società (e la conseguente acquisizione di oltre 10.000 dipendenti) ha dovuto procedere ad una imponente riorganizzazione modificando la propria macrostruttura e provvedendo alla riassegnazione delle risorse nelle varie strutture. In particolare la Direzione Superficie, presso la quale la ricorrente prestava servizio in Trambus, pur restando affidata al medesimo responsabile della Trambus, veniva posta in dipendenza della Direzione Centrale Industriale, sotto la responsabilità del dott. Per quanto concerne specificamente l'"Unità organizzativa Inchieste di Esercizio" istituita presso Trambus spa con ods 137 del 23 novembre 2004 (la cui responsabilità fu affidata ad), si osserva che la stessa non risulta essere mai stata istituita, né mantenuta in a seguito della predetta riorganizzazione. L' Ods n. 2 del 19 gennaio 2010, a pagina 9, elenca le strutture confluite nella nuova Direzione di Superficie tra cui vi è "Staff direzione esercizio", ma non l'unità organizzativa soprarichiamata. La società ammette che anche a seguito di incorporazione sono continuate le attività relative alla gestione delle Inchieste di Esercizio, ma le stesse non erano affidate a quella unità, che era stata soppressa. Tale affermazione, del resto, non è stata specificamente contestata dalla ricorrente, la quale avrebbe dovuto invece dedurre e provare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla declaratoria contrattuale (essendo irrilevante il superiore inquadramento di dipendenti svolgenti mansioni analoghe, stante l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di parità di trattamento) ed in particolare di aver avuto la responsabilità di una "unità organizzativa" di "notevole complessità" o quantomeno l'attribuzione dei compiti di gestione di una "Struttura organizzativa" o anche di una semplice "unità operativa" come definite nel contratto collettivo ed individuate nell'organigramma aziendale. Nulla di tutto ciò si rinviene però nel ricorso e anzi, dal funzionigramma del febbraio 2013, risulta che *"Per le attività relative alla gestione delle inchieste di esercizio afferenti la direzione superficie il direttore di esercizio si avvale del supporto dell'avvocato*



La ricorrente, quindi, svolgeva funzioni di staff secondo la previsione del nuovo organigramma aziendale supportando il direttore d'esercizio nelle attività relative alla gestione delle inchieste di esercizio (ed infatti non è contestato che fosse l'ing.

, Direttore di Esercizio ad autorizzare l'apertura delle inchieste relative agli incidenti in servizio e risulta che fosse lui a nominare i tecnici all'interno della Commissione : cfr doc 8 in atti convenuta).

Appare quindi irrilevante, ai fini che qui interessano, la descrizione dei compiti svolti (non solo all'interno della commissione di inchiesta, ma anche come assistente del Direttore Centrale e rappresentante presso il Comitato paritetico di Vigilanza) poiché ciò che rileva è la responsabilità di una articolazione autonoma all'interno dell'organizzazione aziendale, dotata di proprie risorse, mezzi, budget e flussi procedurali (circostanza, questa, indispensabile fini dell'accertamento di un potere di gestione e coordinamento in capo alla ricorrente). I compiti descritti in ricorso, del resto, si attagliano perfettamente all'inquadramento riconosciuto alla lavoratrice che prevede lo svolgimento "con autonomia operativa e in via continuativa di compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima".

Quanto alle doglianze concernenti il demansionamento la ricorrente lamenta che a far data dal Gennaio 2014 l'istante è stata lasciata in condizione di totale inattività fino alla collocazione, a marzo 2014, presso la Direzione Affari Legali, Patrimonio ed Acquisti, Struttura Affari Legali, Area Albo Speciale dove però non le è stata assegnata la procura speciale per l'iscrizione all'Albo Speciale dell'Ordine di Roma. In proposito si osserva che l'assegnazione all'Area Affari Legali e Generali è sicuramente confacente al bagaglio professionale dell'Avv. . Quanto alla circostanza che la stessa deve limitarsi alla predisposizione di bozze di memorie e altri atti difensivi è sufficiente evidenziare che la stessa ricorrente ha affermato in ricorso di aver svolto attività di redazione di pareri legali non solo nel periodo prestato in Trambus, ma anche in aggiunta all'attività svolta presso la commissione di inchiesta (punto 45 ricorso) sicché non si comprende in quel modo sia stata lesa la sua professionalità.

Quanto al danno subito per il periodo di inattività (durata poco più di un mese) la Cassazione (sent 3 giugno 1995, n. 6265; 6 marzo 2006, n. 4766; 16 maggio 2006, n. 11430; 7963 del 2012) ha osservato che la violazione del diritto del lavoratore all'esecuzione della prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria salvo che l'inattività del lavoratore sia riconducibile a lecito comportamento del datore di lavoro giustificata dall'esercizio dei poteri imprenditoriali garantiti dall'articolo 41 della costituzione. Nel caso in esame il breve periodo di inattività è riconducibile alla decisione aziendale di riorganizzare la commissione di inchiesta e conseguentemente alla necessità di trovare alla ricorrente una collocazione adeguata al suo livello professionale. D'altra parte in ricorso non è precisato in qual modo il breve periodo di sospensione abbia leso la professionalità della lavoratrice.

Del tutto generica, poi, è la descrizione dei compiti assegnatili alla Direzione acquisti sicché non è possibile alcun accertamento istruttorio in ordine al lamentato demansionamento.



Quanto alle doglianze concernenti il *mobbing* va ancora una volta ribadita, per le ragioni sopra esposte, l'insussistenza di un demansionamento . Né è possibile attribuire carattere vessatorio alla decisione del direttore di superficie di avocare la funzione di presidente della commissione d'inchiesta in attesa della sua riorganizzazione. Nel corso della conversazione del 19 dicembre 2014 con l'Ing. (registrata dalla ricorrente) il dirigente esprime chiaramente l'intenzione di creare "un organismo snello, molto operativo ... che finisce in tempi ragionevoli" rilevando che fino a quel momento l'operato della commissione d'inchiesta risultava poco efficiente occupandosi anche di questioni di altri uffici (*"rifarei una commissione molto più ristretta di quella che oggi eserciti tu e di questo ti ringrazio, diciamo, la commissione ha surrogato ad attività che invece devono stare da un'altra parte"*). Nel corso della conversazione non sono stati usati toni offensivi e anzi il dirigente ha più volte ribadito la propria disponibilità a "ricredersi" sull'efficienza dell'operato della commissione a condizione di poter esaminare un campione molto più ampio di quello sottopostogli. In conclusione la decisione datoriale appare dettata da esigenze di miglioramento dell'efficienza e non dalla volontà di colpire la dipendente. D'altro canto parte appare pienamente legittima l' avocazione da parte di un superiore gerarchico di compiti di particolare delicatezza .

Quanto agli altri episodi richiamati dalla ricorrente (sollecitazioni da parte dei preposti, durante periodo di assenza per malattia, a fornire materiale relativo alle inchieste svolte in qualità di presidente di commissione; privazione dell'autovettura aziendale, utilizzo di espressioni inappropriate e discriminatorie nei confronti della lavoratrice, anche a sfondo sessuale; richiesta alla ricorrente di sottoscrizione di documenti dalla stessa non redatti) , si osserva che -quand'anche dimostrati- l' assenza di sistematicità e il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all' interno della organizzazione produttiva escludono che possano essere considerati dolosi, presupposto indefettibile per rendere risarcibile il danno. In definitiva, i fatti lamentati non appaiono idonei a configurare una condotta "mobbizzante" da parte del datore di lavoro, mancando qualunque elemento da cui possa desumersi un'esplicita volontà datoriale di emarginazione del dipendente. Al fine di configurare una condotta causale di danno da mobbing, la giurisprudenza ha specificato che occorre fornire, la prova dell'esistenza di un disegno "persecutorio" - da ravvisarsi in ipotesi di comportamenti materiali o di provvedimenti contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché discriminazione, ma nulla di tutto ciò è ravvisabile nella fattispecie in esame. Deve dunque trattarsi di comportamento oggettivamente persecutorio, e non soltanto percepito come tale dal lavoratore (v. Corte Costituzionale n.359-03 , Cass, SS UU n.8438-04, Tribunale Milano 20-5-2000 , Tribunale Bergamo 20 giugno 2005; Tribunale La Spezia 1-7-2005).

Né può pervenirsi a diverse conclusioni sulla base del danno psicofisico documentato dalla ricorrente. Come è stato esattamente osservato, infatti, se è pur vero che tale danno è un tratto caratteristico e determinante del lavoratore perseguitato, è



altrettanto vero che analoghe manifestazioni si hanno in una situazione di oggettivo contrasto senza che si evidenzi un intento realmente persecutorio.

Parimenti infondate, infine appaiono le deduzioni relative alla responsabilità datoriale per stress lavoro correlato trattandosi di fattispecie basata su presupposti del tutto diversi e non dedotti (ovvero richieste datoriali che eccedano le capacità del lavoratore di fronteggiarle quali: orari di lavoro particolarmente pesanti; carichi di lavoro eccessivi; organizzazione del lavoro inadeguata rispetto alle competenze professionali). Appare evidente che la ricorrente cade in contraddizione nel momento in cui lamenta di essere demansionata (ossia di svolgere mansioni di livello inferiore rispetto al proprio livello di professionalità) e, contemporaneamente, di soffrire di stress lavoro correlato, ossia di essere oggetto di richieste ed aspettative datoriali troppo elevate e, in ogni caso, eccessive rispetto alle competenze professionali acquisite. Inoltre, la ricorrente non ha dedotto alcunché, né si è offerta di fornire prova in merito ad un eventuale carico di lavoro eccessivo o a orari lavoro eccessivamente gravosi.

La domanda va, pertanto, respinta.

Le spese seguono la soccombenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe

Il Giudice

